



COMUNE DI LONGI

Città Metropolitana di Messina

Area AA.GG. - Servizi alla Persona

DETERMINAZIONE

N. 123 DEL 21/08/2025/Area AA.GG. - Servizi alla Persona

N. 446 DEL 21/08/2025 REG. GEN.

*Servizio Gestione giuridica del
personale*

OGGETTO: Concessione permessi retribuiti ai sensi dell'Art. 33 comma 6 della legge 104/1992 e ss.mm.ii. a dipendente omissis. Istanza prot. N. 7681/2025

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che lo stesso:

- ✓ è stato legittimato a predisporre la proposta del presente atto in ragione delle direttive ricevute dal Responsabile dell'Area AA.GG. - Servizi alla Persona;
- ✓ nell'adozione del presente atto:
 - a. non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;
 - b. non si trova in conflitto di interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

Premesso:

- *che l'art. 33, comma 3, della legge 05/02/1992, n. 104, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b), n. 2), del d.lgs. 30/06/2022, n. 105, prevede che: "Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità. Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro. Il lavoratore ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone con disabilità in situazione di gravità, a condizione che si tratti del coniuge o della parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, o del convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.";*
- *che il comma 6 del citato art. 33 della legge n. 104/92 dispone che la persona maggiorenne con handicap in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui al comma 2 e al comma 3;*
- *che il comma 7-bis della richiamata disposizione prevede che: "Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti.";*

Vista la nota prot. n. 7681/2025, con la quale il/la dipendente di questo ente "omissis" titolare di contratto individuale di lavoro subordinato "omissis" - profilo professionale "omissis", ha richiesto di poter usufruire dei benefici previsti dall'art. 33, comma 6 della legge 104/92 e ss.mm.ii.;

Vista la copia del verbale redatto dalla Commissione Medica per l'Accertamento dell'Handicap (Centro medico Legale INPS di Messina), con il quale il/la dipendente di questo ente "omissis", è stato riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5/02/1992 n. 104, non oggetto di revisione;

Richiamato l'art. 33 del C.C.N.L. dei dipendenti degli Enti Locali del 21/05/2018:

1. *I dipendenti hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all' art. 33, comma 3, della legge 5/2/1992, n. 104. Tali permessi sono utili ai fini delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili.*
2. *Al fine di garantire la funzionalità degli uffici e la migliore organizzazione dell'attività amministrativa, il dipendente, che fruisce dei permessi di cui al comma 1, predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all'ufficio di appartenenza all'inizio di ogni mese.*
3. *In caso di necessità ed urgenza, il lavoratore comunica l'assenza nelle 24 ore precedenti la fruizione del permesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente si avvale del permesso stesso.*
4. *Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche di legge, con particolare riferimento ai permessi per i donatori di sangue e di midollo osseo, rispettivamente previsti dall'art. 1 della legge 13 luglio 1967 n. 584 come sostituito dall'art. 13 della legge 4 maggio 1990 n. 107 e dall'art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001 n. 52, nonché ai permessi e congedi di cui all'art. 4, comma 1, della legge n.53/2000, fermo restando quanto previsto per i permessi per lutto, per i quali trova applicazione in via esclusiva l'art. 31, comma 1, 40 secondo alinea. Trovano inoltre applicazione le disposizioni di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 119/2011 in materia di congedo per cure per gli invalidi.*
5. *Per le medesime finalità di cui al comma 2, il dipendente che fruisce dei permessi di cui al comma 4 comunica all'ufficio di appartenenza i giorni in cui intende assentarsi con un preavviso di tre giorni, salve le ipotesi di comprovata urgenza, in cui la domanda di permesso può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso".*

Viste le circolari n. 13/2010, n. 2/2011 e n. 1/2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, volte a fornire indicazioni interpretative ed applicative della normativa di cui sopra;

Considerato che la richiesta presentata dal/dalla dipendente, è stata esaminata anche alla luce delle nuove disposizioni dettate dal citato D.Lgs n. 105/2022 di riforma dell'art. 33 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104;

Ritenuto, sulla scorta delle dichiarazioni e certificazioni rese e dalla normativa vigente, di dover accogliere la richiesta del/della dipendente in argomento, alla fruizione dei permessi retribuiti così come previsti dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e ss.mm.ii. per se stesso, a decorrere dalla data del presente atto, sussistendo, nel caso di specie, tutte le condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia

VERIFICATO che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del vigente Codice di Comportamento del Comune di Longi, in capo a questo Responsabile del Procedimento non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali e anche di natura non patrimoniale, con riguardo al procedimento in questione;

Rilevato che il presente atto non necessita del visto di regolarità contabile.

Visti:

- ✓ l'articolo 51 della legge n. 142/90, modificato dall'art. 6 della legge n. 127/97 e il D Lgs n. 165 del 30 marzo 2001, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili dei servizi;
- ✓ il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e il vigente regolamento comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- ✓ il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Deliberazioni di G.C. n. 158/2008 – n. 148/2009 – n. 228/2009 – n. 67/2020), modificato e integrato con Deliberazione di G.C. n. 1 del 09.01.2025, avente per oggetto "Approvazione del nuovo organigramma e funzionigramma. Riarticolazione organizzativa dei servizi e degli uffici assegnati alle aree gestionali";
- ✓ il provvedimento n. 1 del 13 gennaio 2025, con il quale il Sindaco, tra l'altro, ha conferito le funzioni di Responsabile dell'Area AA. GG. – Servizi alla Persona e dei rispettivi servizi al Vice Sindaco Carmelo Caputo;
- ✓ la legge regionale 3 dicembre 2001, n. 44; 11 dicembre 1991, n. 48; 7 dicembre 1998, n. 23; 23 dicembre 2000 n. 30;
- ✓ il nuovo C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali – Periodo 2019 - 2021
- ✓ la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL;
- ✓ la legge 104/92;
- ✓ l'art. 19 e 20 della legge 53/2000 che modifica l'art. 33 della legge 104/92;
- ✓ il D.L. n. 112 del 25/06/2008 art. 71;
- ✓ il D.L. n. 119 del 18/07/2011;
- ✓ l'art. 24 della legge n. 183 del 04.11.2010;
- ✓ le circolari nn. 13/2010, 2/2011 e 1/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
- ✓ il D.Lgs n. 105/2022.

PROPONE

1. **Di prendere** atto della richiesta presentata dal/dalla dipendente "omissis", relativa alla concessione dei benefici previsti dalla Legge n.104/92 e ss.mm.ii., per se stesso/a (art. 33, comma 6, L. 104/92 e ss.mm.ii.) in quanto portatore di handicap grave, acquisita al prot. generale al n. 7681 del 19.08.2025.
2. **Di dare atto** che, dall'esame della documentazione presentata a corredo dell'istanza sussistono le condizioni del diritto richiesto.
3. **Di riconoscere** al suddetto dipendente "omissis", il diritto per la fruizione dei permessi, di cui all'art. 33, comma 6 della Legge n.104/92 e successive modifiche ed integrazioni, la facoltà di fruire alternativamente in ore o in giorni non cumulabili, a decorrere dalla data di esecutività del presente atto, senza scadenza e, nel rispetto delle condizioni dei vari riferimenti legislativi e contrattuali in premessa citati.
4. **Di precisare** che il mantenimento del diritto alla fruizione dei permessi in argomento è subordinato al permanere delle condizioni in base alle quali sono stati concessi, restando a carico del dipendente l'obbligo e la responsabilità di comunicare tempestivamente eventuali variazioni della situazione di fatto e di diritto che comportino il venir meno dei requisiti previsti per la concessione e la legittima fruizione dei benefici di cui al presente atto;
5. **Di dare atto**, inoltre, che il beneficio in questione non riduce le ferie, non incide sulla tredicesima mensilità, nei giorni di permesso spetta l'intera retribuzione e che gli stessi saranno valutati ai fini dell'anzianità di servizio.
6. **Di dare atto**, altresì, che ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii, dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del vigente Codice di Comportamento del Comune di Longi, relativamente al presente procedimento, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, in capo a questo Responsabile del Procedimento.
7. **Di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile di Area di appartenenza del dipendente così autorizzato ed all'interessato per il godimento del permesso retribuito concesso.
8. **Di dare atto, infine, che la presente determinazione:**
 - diviene esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

- va pubblicata all'albo on-line di questo ente per 15 giorni consecutivi;
- va inserita nel fascicolo personale del dipendente, tenuto presso l'ufficio personale.

Il Responsabile del Procedimento

Giuseppe Bellissimo

IL Responsabile dell'Area AA. GG. - SERVIZI ALLA PERSONA

Vista la proposta di determinazione avanzata dal responsabile del procedimento, allegata al presente provvedimento, che ha attestato la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per tutti i profili di propria competenza;

Atteso che, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii, dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del vigente Codice di Comportamento del Comune di Longi, relativamente al presente procedimento, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, in capo al Responsabile del Procedimento ed in capo al Responsabile di Area;

Visti:

- *l'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, modificato dall'articolo 6 della legge 15 maggio 1997 n. 127 e il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili delle aree;*
- *il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e il vigente regolamento comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;*
- *il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;*
- *il provvedimento n. 1 del 13 gennaio 2025, con il quale il Sindaco, tra l'altro, ha nominato il Vice Sindaco **Carmelo Caputo** Responsabile dell'Area AA. GG. – Servizi alla Persona con funzioni dirigenziali;*
- *le leggi regionali 3 dicembre 2001, n. 44; 11 dicembre 1991, n. 48; 7 settembre 1998, n. 23 e 23 dicembre 2000, n. 30.*

Atteso che l'adozione del presente provvedimento, rientra nelle specifiche competenze di questo Responsabile di Area, ai sensi:

- ♦ dell'art. 183, comma 9° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- ♦ del vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- ♦ del provvedimento sindacale n. 1 del 13 gennaio 2025.

DETERMINA

- **DI APPROVARE** la superiore proposta di determinazione che si intende integralmente trascritta nel presente dispositivo;
- **DI DISPORRE**, a cura della segreteria, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. n° 50/2016, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale - sezione "Amministrazione trasparente";
- **DI DARE MANDATO** al responsabile preposto di pubblicare il presente provvedimento:
 - per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online;
 - nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Pubblicità Notizia" (L.R. n. 22/2008 e ss.mm.ii.), e, nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Amministrazione Trasparente", in ottemperanza a quanto disposto dal decreto Legislativo n. 33/2013
- **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diventa esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Responsabile dell'area economico-finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di LONGI. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Il Responsabile
Dell'Area AA. GG. – Servizi alla Persona

Carmelo Caputo in data 21/08/2025
lidia zingales in data 21/08/2025

Carmelo Caputo

Area AA.GG. - Servizi alla Persona

A seguito di attestazione dell'addetto alla Pubblicazione,

si certifica

che, copia della presente determinazione, sarà pubblicata **all'Albo on-line del sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 21/08/2025 al 05/09/2025**

LONGI, 21/08/2025

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AA.GG. – SERVIZI ALLA PERSONA